

**COMUNE DI CAPO DI PONTE**  
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO  
E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO  
DI PASTI CALDI A DOMICILIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2010



*Il Segretario*  
F.to Dott. Paolo Scelli

**Art.1**  
**Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento norma le modalità di accesso e di fruizione del servizio pasti caldi a domicilio.

Il servizio pasti caldi, consiste nella fornitura a domicilio di un pasto pronto per essere consumato, secondo le disposizioni di cui all'art.4.

**ART.2**  
**Finalità del servizio**

Il servizio viene istituito al fine di integrare i servizi già esistenti finalizzati a contrastare e prevenire le situazioni di disagio che i soggetti di cui al successivo art. 3 possono incontrare.

**Art.3**  
**Destinatari del servizio**

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di Capo di Ponte che si trovino nella condizione di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento del pasto giornaliero sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona e del suo nucleo familiare.

In particolare sono destinatari:

- Le persone anziane (ultra sessantacinquenni) con ridotta capacità di autonomia o inabili (invalidi, ciechi assoluti, ecc) sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità elementari;
- Le persone di qualsiasi età, sole, che si trovino in condizione di temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti;
- Le persone di qualsiasi età che versino in situazioni di disagio psico-sociale, attestato da parte del Servizio Sociale.

Il servizio viene attivato in presenza dei requisiti di cui sopra. La mancanza o il venire meno di tali requisiti determinano la non ammissione al servizio o il termine della prestazione.

**ART.4**  
**Modalità di ammissione al servizio**

L'ammissione al servizio avviene su richiesta:

- dell'interessato,
- di un familiare,
- di un parente,
- dei servizi sociali,
- del medico curante.

La richiesta di ammissione al servizio va presentata, mediante apposito modulo in carta semplice, all'Ufficio Segreteria o Servizi Demografici del Comune di Capo di Ponte, il quale

provvederà d'ufficio all'acquisizione dello stato famiglia e certificato di residenza del richiedente.

Nessuna fornitura di pasti può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Il servizio pasti caldi può essere erogato anche ai cittadini già beneficiari del servizio di assistenza domiciliare, nell'ambito di un progetto di intervento previsto e redatto dall'Assistente Sociale.

L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

## **Art. 5**

### **Istituzione e svolgimento del servizio**

Il Comune di Capo di Ponte può farsi carico del servizio di distribuzione a domicilio del pasto di mezzogiorno, per i giorni della settimana dal lunedì al sabato (con l'esclusione della domenica e delle festività infrasettimanali) .

Il confezionamento e la consegna dei pasti fino alla sede del Comune viene effettuata da mense o ditte di ristorazione collettiva con le quali il Comune di Capo di Ponte stipula apposito appalto.

## **Art. 6**

### **Erogazione del servizio**

La consegna a domicilio dei pasti caldi verrà effettuata dal Comune.

## **Art. 7**

### **Prenotazione, consegna e rinuncia pasti**

I pasti vanno prenotati settimanalmente, sulla base del menù settimanale proposto dalla Ditta appaltatrice e consegnato al domicilio dell'utente.

I pasti vengono consegnati tra ore 11.00 e le ore 12.30, ogni utente riceverà il pasto sempre alla stessa ora, con una tolleranza di più o meno 10 minuti.

Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'ufficio segreteria o servizi demografici del Comune di Capo di Ponte, entro le ore 12 del giorno precedente la fornitura, eventuali sospensioni occasionali e temporanee dell'erogazione del proprio pasto.

In caso di mancata comunicazione, verrà conteggiato l'addebito della tariffa di fruizione del pasto.

Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni il Comune potrà provvedere alla sospensione del servizio.

## **Art. 8**

### **Cessazione e sospensione del servizio**

Il servizio cessa in caso di:

- richiesta scritta dell'utente,
- ricovero definitivo in istituto,
- decesso,
- trasferimento presso altro Comune.

Può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero,
- soggiorni climatici,
- soggiorno presso parenti,
- mancato pagamento della tariffa di fruizione del servizio.

### **ART.9**

#### **Quote a carico degli utenti**

Gli utenti del servizio sono tenuti alla compartecipazione della spesa nella misura indicata con provvedimento della Giunta Comunale, che sarà loro preventivamente comunicato. La tariffa di fruizione potrà essere aggiornata con cadenza annuale in base ai costi effettivamente sostenuti dal Comune di Capo di Ponte per l'erogazione del servizio.

### **ART. 10**

#### **Modalità di pagamento**

Il pagamento delle quote a carico dell'utente, saranno comunicate mensilmente al domicilio dell'utente, dal competente Ufficio Comunale.

Il pagamento della quota a proprio carico dovrà essere effettuato entro 7 gg dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Nel caso di cui l'utente non provveda al pagamento, il Comune provvederà alla sospensione del servizio erogato.

### **ART.11**

#### **Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 12**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di Consiglio Comunale di cui fa parte integrante e sostanziale.